



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 29 del 11/08/2023

Repertorio Generale n. **1020** del **11/08/2023**

Oggetto: SICUREZZA URBANA - FERRAGOSTO 2023 - TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ ED IL DECORO URBANO. DISCIPLINA DI PREVENZIONE DEI FALÒ SULLE SPIAGGE. DIVIETO DI DETENZIONE E DI TRASPORTO DI MATERIALE IDONEO ALL'ACCENSIONE ED ALIMENTAZIONE DI FUOCHI, DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO SULLA PUBBLICA VIA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE NEI GIORNI 13, 14, 15 E 16 AGOSTO 2023. .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 29 del 11/08/2023

Oggetto: SICUREZZA URBANA - FERRAGOSTO 2023 - TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ ED IL DECORO URBANO. DISCIPLINA DI PREVENZIONE DEI FALÒ SULLE SPIAGGE. DIVIETO DI DETENZIONE E DI TRASPORTO DI MATERIALE IDONEO ALL'ACCENSIONE ED ALIMENTAZIONE DI FUOCHI, DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO SULLA PUBBLICA VIA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE NEI GIORNI 13, 14, 15 E 16 AGOSTO 2023. .

IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** l'approssimarsi del "Ferragosto", ricorrenza tradizionalmente dedicata all'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati durante i periodi diurni e/o notturni, attira la partecipazione di un notevole afflusso di pubblico su tutto il territorio comunale;
- **che** nel suddetto periodo di ferragosto, in particolare nelle zone balneari, è ormai da anni consuetudine assistere ad assembramenti, bivacchi, accensione di fuochi che vengono organizzati autonomamente dai partecipanti, senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi pertanto di qualsiasi titolo autorizzativo;

CONSIDERATO:

- **che** il consistente afflusso di avventori potrebbe provocare, altresì, seri pericoli per l'incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell'ambiente in particolare attraverso il consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattine;
- **che** nel predetto periodo e, con particolare riferimento alla notte tra il 14 e il 15 agosto, vengono solitamente accesi falò sulle spiagge dei litorali della Città in special modo nella frazione di Mazzeo, e che nello stesso periodo vengono installati tendaggi, tende da campo e ricoveri provvisori sulle spiagge;

CONSIDERATO, altresì, che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericoloso per la pubblica incolumità e sicurezza, e che l'installazione di tendaggi e ricoveri provvisori risultano fonte di assembramenti, schiamazzi

notturni e relativa produzione incontrollata di rifiuti;

RAVVISATO che trattasi di fenomeni che determinano problematiche di sicurezza pubblica e privata legate inevitabilmente all'insorgenza di tali comportamenti;

RITENUTO poi, preservare le spiagge del territorio taorminese, sia sotto il profilo del decoro e dell'igiene, che della sicurezza e dell'ordine pubblico, prevedendo di vietare la detenzione e il trasporto di legna per accendere e/o alimentare falò e fuochi di ogni genere sugli arenili ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali; di vietare altresì l'utilizzo di gazebo, tende, accampamenti; di produrre suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori; di vietare il consumo e la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine il cui eventuale abbandono incontrollato sulla pubblica via, demanio marittimo compreso, potrebbe cagionare seri pericoli per gli avventori del litorale;

VISTI, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente ordinanza è stata preventivamente inviata al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 267/00;

Per i motivi espressi in narrativa

ORDINA

- Il **DIVIETO** dalle ore **08.00 del 13 agosto alle ore 01.00 del 16 agosto 2023**, sulle spiagge e aree limitrofe, di detenere, a qualsiasi titolo, e trasportare, con qualsiasi mezzo, legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa essere usato per alimentare e/o accendere fuochi sulle spiagge del litorale taorminese.
- **VIETARE** l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale comprese le aree demaniali

marittime.

- **VIETARE** la vendita ed il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o lattine, in tutto il litorale taorminese ed aree limitrofe, fatta eccezione per le bevande somministrate all'interno delle aree in uso ai pubblici esercizi.

DIVIETI

1. di trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo e/o atti ad offendere l'incolumità fisica;
2. di accampamenti con strutture anche amovibili sul tutto il litorale taorminese ed aree limitrofe fatta eccezione per le zone all'uopo predisposte ed autorizzate;
3. di attività pirotecniche, ancorché con l'accensione di fuochi d'artificio, se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
4. di produrre suoni e molestie a mezzo di altoparlanti e di amplificatori di qualsiasi genere e, comunque di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori;

STABILISCE

I gestori degli esercizi pubblici/commerciali, insistenti sul litorale taorminese, dovranno garantire l'impegno a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l'igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all'esercizio in collaborazione con l'Amministrazione comunale e/o l'Azienda incaricata per la gestione dei rifiuti urbani.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.taormina.me.it;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti e fermi i limiti editiali stabiliti per le violazioni delle ordinanze ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto non costituisca reato, fissata in misura fissa, pari a € 450,00;

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso, ai sensi del D.lgs 104/2010 al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla data di pubblicazione. del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Taormina.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a:

- S.E. Prefetto di Messina;

- Sig. Questore di Messina – Commissariato di P.S. Taormina;
- Compagnia Carabinieri di Taormina;
- Compagnia Guardia di Finanza di Taormina;
- Comandante dei VV.FF.;
- Comandante della Capitaneria di Porto;
- Polizia Locale di Taormina;
- TEKRA SRL

L'Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento è il Corpo di Polizia Locale.
Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale - dott. Daniele LO PRESTI
Recapiti: 0942.610201— email. polizialocale@comune.taormina.me.it.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale